

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-164 del 12/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: TECTUBI RACCORDI S.P.A. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - VIA EMILIA PAVESE N. 34/A
Proposta	n. PDET-AMB-2024-170 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: TECTUBI RACCORDI S.P.A.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - VIA EMILIA PAVESE N. 34/A

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 5024 del 2/10/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A. (C.F. 01230470997), per l'attività svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue (scarico **S1** di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico **S2**, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, in pubblica fognatura);

- con determinazione dirigenziale n. 1654 del 7/04/2021 è stata aggiornata l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 5024/2018, prendendo atto della modifica della composizione dello scarico **S2**, nel quale originariamente confluivano in forma associata i reflui provenienti dalla ditta Tectubi Raccordi S.p.A. e dalla confinante ditta Allied International S.r.l., e che è ora costituito dalle sole acque di prima pioggia (dilavamento dei piazzali) della ditta Tectubi Raccordi S.p.A.;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta TECTUBI RACCORDI S.P.A. (C.F. 01230470997), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni in data 18/09/2023 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 157574, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 5024 del 2/10/2018 (aggiornata con D.D. n. 1654 del 7/04/2021), per l'attività di "produzione di raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi" e "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene l'impatto acustico";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 170010 del 6/10/2023;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 189502 del 8/11/2023;

**Considerato** che, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06", già autorizzato con Determinazione n. 5024 del 2/10/2018 (aggiornata con D.D. n. 1654 del 7/04/2021), è stato dichiarato che trattasi di *proseguimento senza modifiche*;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 11 del 18/12/2023 Sinadoc 33445/2023) risulta che:

- le modifiche consistono nell'installazione di una postazione per il controllo non distruttivo dei pezzi, la cui aspirazione genera l'emissione E49;
- il consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti è pari a 12 kg/g, per un consumo annuo di 2200 kg, comportante un input di COV pari a 1874 kg/anno, che si aggiunge a quello dei prodotti per la verniciatura ad immersione, che, in base alle schede di sicurezza fornite con le integrazioni, risulta pari a circa 2002,7 kg/anno;
- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti è pari a 100 kg;
- In ottemperanza a quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs 152/06, l'Azienda comunica di non fare uso di prodotti contenenti sostanze che abbiano indicazioni di pericolo H340, H350, H360, o che rientrino nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o riportate in candidate list REACH;
- sono presenti impianti termici civili, aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- i bruciatori a servizio della verniciatura ad immersione (emissione E42) rientrano tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione, in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 174440 del 13/10/2023, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 114908 del 14/11/2023 (prot. Arpa n. 193099) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- l'attività di verniciatura dovrà essere effettuata all'interno della cabina, in modo da evitare emissioni diffuse, e in direzione del fronte aspirante, al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento; inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
- durante l'asciugatura dei pezzi, il fronte aspirante dovrà rimanere acceso, così come per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, si dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 e, in particolare, si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- nota prot. n. 198656 del 22/11/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;

**Evidenziato che** il Comune di Castel San Giovanni, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 174440 del 13/10/2023, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché relativamente all'impatto acustico) in merito alla decisione oggetto della Conferenza;

**Considerato che** la mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, entro i termini previsti ai sensi del c.3 dell'art.14-bis della L.241/90, equivale ad assenso senza condizioni, come stabilito dall'art. 14 bis comma 4 della predetta legge;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Acquisita** in data 29/09/2023 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DETERMINA**

**1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5024 del 2/10/2018 aggiornata con Der-Amb 1654 del 7/04/2021, in favore della ditta "TECTUBI RACCORDI S.P.A." (C.F. 01230470997), con sede legale in Podenzano (PC), via Roma n. 150, per l'attività di "produzione di raccordi" svolta in comune di Castel San Giovanni, via Emilia Pavese n. 34/A, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n° 2 scarichi di acque reflue (scarico **S1** di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e scarico **S2** di acque di prima pioggia in pubblica fognatura);

**2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i

seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E14 FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 1 – POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E14/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS.1 CAMINO 2 – POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E15 FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 1 -- POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E15/BIS FORNO A MUFFOLA FT1 POS. 2 CAMINO 2 -- POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E16 FORNO FT4/1 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima	1900	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E20 FORNO FT3/1 – POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E21 FORNO FT3/2 - POTENZA 4,8 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	240	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E22 FORNO FF5 - POTENZA 1,5 MW**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E23 FORNO FF7 - POTENZA 2 MW**

Portata massima	1550	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E24 GRANIGLIATRICE 1**

Portata massima	25000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E25 GRANIGLIATRICE 2**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E26 MOLATURA 1**

Portata massima	48000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E27 GRANIGLIATRICE 3**

Portata massima	30000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E28 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 1****EMISSIONE N. E29 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 2****EMISSIONE N. E30 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 3****EMISSIONE N. E31 TAGLIO ECCEDEENZA 1**

Portata massima	8800	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E32 TAGLIO ECCEDEENZA 2**

Portata massima	8800	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E34 FORNO PER TRAFILATURA - POTENZA 2,85 MW**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E35 FORNO FT9 – POTENZA 2,8 MW**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E36 FORNO FF8 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> / h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### **EMISSIONE N. E37 TRAFILA GRANDE**

Portata massima	38000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E38 TRAFILA PICCOLA**

Portata massima	9500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E39 TRAFILA A GAS**

Portata massima	19000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E40 VERNICIATURA – FASE DI IMMERSIONE**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E41 VERNICIATURA – FASE DI ASCIUGATURA**

Portata massima	4800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E42 N. 2 BRUCIATORI A METANO IMPIANTO DI VERNICIATURA – POTENZA TOTALE 814 KW -SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1**

#### **EMISSIONE N. E43 TAGLIO ECCEDEZZA 3**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>

Monossido di Carbonio (espressi come CO) 5 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E44 FORNO FT10 – POTENZA 3,6 MW**

Portata massima 3000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 13 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E45 FORNO FT11 – POTENZA 2,4 MW**

Portata massima 3000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 13 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E46 GRANIGLIATRICE 4**

Portata massima 24000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 13 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E47 SALDATURA**

Portata massima 4500 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 13 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Monossido di Carbonio (espressi come CO) 10 mg/Nm<sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E48 TORRINO DI RAFFREDDAMENTO 4**

**EMISSIONE N. E49 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima 15000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 13 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 3 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili (espressi come COT) 50 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema di abbattimento: FT

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse, in particolare:
- le attività di verniciatura ed asciugatura devono essere svolte negli appositi locali, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

- l'attività di applicazione dei liquidi penetranti deve essere effettuata all'interno dell'apposito impianto (E49) e in direzione del fronte aspirante, al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento; inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
- b) **le emissioni E14 ed E14/bis possono funzionare solo alternativamente ad E15 ed E15/bis;**
- c) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a **base acquosa** con contenuto di solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- d) il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base acquosa, comprensivo del consumo di additivo e correttivo del pH, è pari a **100 kg/giorno**, per un input annuo di COV massimo di **2005 kg/anno**;
- e) il consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti è pari a **12 kg/giorno**, per un input annuo di COV massimo di **1875 kg/anno**;
- f) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura e di quello in cui è previsto l'impiego di liquidi penetranti, i consumi di prodotti vernicianti, additivo e correttivo del pH e di liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input e dell'emissione annui totali di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- h) i camini di emissione, **ad esclusione di E42**, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, **ad esclusione di E28, E29, E30 ed E48**, essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- j) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E40 ed E41 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni stante la tipologia impiantistica e l'utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa;
- k) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E14, E14/bis, E15, E15/bis, E16, E20, E21, E22, E23, E33, E34 E35, E36, E42, E44 ed E45, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo impiegato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- l) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- m) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- n) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;

- o) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- p) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- q) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- r) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- s) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- t) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
  - **Composti organici volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- u) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- v) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- w) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- x) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- y) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- z) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- aa) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- bb) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- cc) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- dd) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- ee) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dell'impianto generante E49 con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E49 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- ff) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

- gg) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- hh) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- ii) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- 3. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "canale consortile Casa degli Alberi" (canale di bonifica promiscuo), il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (indicato con la sigla "P1" nella "Planimetria Rete Idrica di Scarico - allegato 1 – Rev. 2 Febbraio 2021" trasmessa in data 1/03/2021), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 4. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
  - b) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE (SAC e ST), all'A.U.S.L. di Piacenza, al Comune di Castel San Giovanni e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto **3.** ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - d) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Castel San Giovanni e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
- 5. di impartire**, per lo scarico S2 in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, le seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (indicato con la sigla "P2" nella "Planimetria Rete Idrica di Scarico - allegato 1 - Rev. 2 Febbraio 2021" trasmessa in data 1/03/2021), i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali:  $\leq 200$  mg/l;
  - COD:  $\leq 500$  mg/l;
  - Idrocarburi totali:  $\leq 10$  mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque di prima pioggia; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo, compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- e) l'area interessata dagli impianti di trattamento dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) e i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica degli impianti di trattamento e della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

**6. di fare salvo che:**

- la ditta deve ottemperare agli obblighi relativi alla messa a regime di cui alla DD n. 5024 del 2/10/2018;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 e, in particolare, si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- la ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione, con particolare riferimento agli artt. 21 e 25;

**7. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

## 8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

## 9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**